

Zeitschrift: Macolin : mensile della Scuola federale dello sport di Macolin e di Gioventù + Sport
Herausgeber: Scuola federale dello sport di Macolin
Band: 54 (1997)
Heft: 7

Artikel: Tessere e promesse dei club valgono contratto
Autor: Canevascini, Brenno
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-999301>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 31.01.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Tessere e promesse dei club valgono contratto

di Brenno Canevascini, avvocato

La tenacia di un tifoso torinese (o meglio torinista) sentitosi tradito dalla società del cuore, ha costretto i tribunali civili italiani a sentenziare su un argomento che rappresenta una prima assoluta probabilmente a livello mondiale: il tifoso tradito va risarcito.



Il tifoso tradito
(foto: Cammelli, Torino)

Cosa era capitato? Durante l'estate del 1992, per certi versi inaspettatamente e contro il volere del popolo granata, il Torino (che allora ancora militava in Serie A) cedette al Milan Gianluigi Lentini, vero e proprio «pezzo da novanta», elemento tra i più rappresentativi ed astro emergente del calcio italiano.

A quel momento il tifoso signor Mario Bianchi aveva da tempo sottoscritto l'abbonamento di tribuna per la stagione entrante sulla base di ben precise assicurazioni rese pubbliche dall'allora presidente granata Borsano, il quale ebbe ad affermare che la sostanza della

squadra sarebbe rimasta intatta e che in particolare Lentini non sarebbe stato ceduto.

Sentendosi raggirato il tifoso in questione decise allora di far causa alla società Torino Calcio chiedendo la restituzione dell'importo pagato per l'abbonamento annuale.

La sentenza della Corte di cassazione che annullava quella di primo grado ha stabilito l'intenzionalità (nel senso del dolo quindi) da parte della dirigenza granata nell'aver raggirato i tifosi.

In effetti al momento dell'emissione degli abbonamenti, la dirigenza già sapeva (pur negandolo apertamen-

te e spudoratamente) che Gianluigi Lentini sarebbe stato ceduto.

Inoltre la Corte italiana ha stabilito l'interesse giuridicamente rilevante e degno di protezione per il tifoso-abbonato a «vedere» un certo giocatore di valore (nel caso concreto Lentini) e quando questo interesse viene «esteriorizzato» mediante ben precise promesse, esso diventa motivo di rescissione del contratto di abbonamento.

Il contratto tra le parti quindi poggia su ben precisi presupposti e su una ben precisa contropartita (la presenza in squadra di Lentini), condizione che ben presto si è rivelata fumo negli occhi o peggio ancora una tesi costruita ad arte per i bisogni della campagna di vendita delle tessere annuali di accesso allo stadio.

Casi simili potrebbero essere d'attualità anche alle nostre latitudini specialmente ora che (segnatamente nel calcio ma altri sport di squadra seguiranno ben presto) si vive in regime di quasi totale libertà quanto al periodo dei trasferimenti di giocatori da una società all'altra.

Lo scenario-tipo potrebbe essere il seguente: la società Y in vista della campagna abbonamenti mantiene una certa sostanza tecnica della squadra convogliando l'interesse dei propri sostenitori.

Poche settimane dopo la sottoscrizione, a campionato magari appena iniziato, per motivi vari (soprattutto di prevedibile carico finanziario) il club Y trasferisce altrove alcuni giocatori di qualità e di sicura attrattività.

Ecco quindi che a questo punto l'abbonato avrebbe il diritto di restituire la tessera e farsi rimborsare.

Gli insegnamenti che debbono essere tratti sono diversi: innanzitutto questo è un chiaro monito ai dirigenti delle società sportive nel preferire pubbliche promesse.

Se esse non verranno poi mantenute, il contraccolpo sarebbe micidiale, sia da un punto di vista giuridico (rescissione del contratto d'abbonamento), che economico (restituzione dell'importo pagato dal tifoso-abbonato), che morale e di immagine (le bugie e le mezze verità non fanno certo onore).

Morale della favola (che favola non è trattandosi di un concreto caso giudiziario): anche i sogni della gente comune hanno ora una protezione giuridica... ■